

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori; OOCOP)**

del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

¹ Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:

- a. la promozione della qualità;
- b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
- c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
- e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e.

² Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano:

- a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

RS 919.117.72

¹ **RS 910.1**

- c. alle misure di sgravio del mercato nel caso di un'evoluzione straordinaria non legata a problemi di natura strutturale.

³ Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

⁴ I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2 Forma giuridica

¹ Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

² Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

Art. 3 Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.

Art. 5 Rappresentatività delle organizzazioni di produttori

Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.

Art. 6 Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:

- a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti;
- b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

Art. 7 Procedura decisionale

¹ Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

² Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

³ Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

⁴ Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8 Principio e contenuto

¹ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

² Le domande devono contenere:

- a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
- b. un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico;
- c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4–6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea;
- d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
- e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura;
- f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

Art. 9 Pubblicazione delle domande

¹ L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

² Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10 Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta

Nell'allegato 1 sono fissate:

- a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- b. la durata delle misure.

Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri

¹ Nell'allegato 2 sono fissati:

- a. i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
- b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri;
- c. l'utilizzazione dei contributi.

² I contributi dei non membri non devono superare l'importo dei contributi dei membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

³ Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.

Art. 12 Esecuzione delle misure

¹ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

² Esse fatturano i contributi ai non membri.

³ Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

⁵ Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

Art. 13 Obbligo di rendere conto

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.

Art. 14 Trasmissione di dati

¹ I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

² I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione del

L'ordinanza del 7 dicembre 1998² concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² RU 1999 459, 2000 2239, 2001 3574

Allegato 1
(art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère

1. Marcatura

In occasione dello stoccaggio presso l'affinatore, ogni forma di formaggio deve essere marchiata a fuoco con l'indicazione del numero di ammissione dell'azienda e del mese di produzione.

2. Sistema di sanzioni

2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

	fr./100 kg
Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio)	
370 g/kg–374 g/kg	25.–
375 g/kg–379 g/kg	40.–
+379 g/kg	70.–
Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite	
450 g/kg–464 g/kg	60.–
465 g/kg–479 g/kg	40.–
480 g/kg–489 g/kg	20.–
Tassazione	
17,5 punti	50.–
17,0 punti	100.–
16,5 punti	150.–

2.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confederazione.

3. Trasmissione di dati

3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su richiesta all'organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. i quantitativi di Gruyère fabbricati;

- c. i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente;
- d. il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio.

3.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

4. Validità

Le misure del presente allegato sono applicabili sino al 31 dicembre 2003.

Allegato 2
(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, la Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 2 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.1.;
- b. al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.3.

2. Utilizzazione dei contributi

2.1. Il contributo incassato conformemente al punto 1a deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri;
- b. promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di latticini;
- c. apertura di nuovi sbocchi commerciali.

2.2. L'adozione di misure di cui al punto 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.

2.3. Il contributo incassato conformemente al punto 1b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca:

- a. ricerca in materia di marketing;
- b. pubblicità di base generica;
- c. misure generiche di promozione delle vendite;
- d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini;
- e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS).

3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

- b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, l'Unione svizzera dei contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
- b. al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
- c. al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
- d. al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, GalloSuisse è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi:

- a. al massimo 25 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastre;
- b. al massimo 10 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

³ RS 916.010

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale trasmette su richiesta a GalloSuisse i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 galline ovaiole e il numero di queste ultime effettivamente detenute;
- b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e pollastrelle nonché le rispettive quantità importate.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, l'Emmentaler Switzerland (ES) è autorizzata ad incassare dai non membri un contributo massimo di 55 centesimi al chilogrammo d'Emmental fabbricato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

La TSM trasmette su richiesta all'ES i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. i quantitativi d'Emmental fabbricati;
- c. i quantitativi d'Emmental commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

⁴ RS 916.010

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois

1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, l'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 80 centesimi al chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

2. Misure di solidarietà

Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

La TSM trasmette su richiesta all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori;
- b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati;
- c. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.